

Maria Grazia Marchesi

**“La funzione del servizio sociale territoriale nel processo penale minorile”
SINTESI DELL’INTERVENTO**

In materia di trattamento della devianza minorile e dell’amministrazione delle giustizia, fra altre, hanno grande rilevanza e costituiscono un importante riferimento per gli Operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e degli Enti territoriali le seguenti norme:

- le Regole minime delle Nazioni Unite per l’Amministrazione della giustizia minorile, le **Regole di Pechino** adottate dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1985 e ratificate dall’Italia nello stesso anno. L’oggetto di questo importante documento è la tutela dei diritti dei minore entrato in conflitto con la giustizia. Il nuovo processo penale per i minorenni si ispira ai principi definiti dalle **Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile** - adottate nel VII Congresso dell’ONU (Milano nel 1985) - **sulla prevenzione del crimine e il trattamento del delinquente**, successivamente ratificate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ancora rivisitate a Pechino.
- Anche il Consiglio d’Europa ha redatto una **Raccomandazione R (87) 20** sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, Strasburgo, 17 settembre 1987
- Un altro grande contributo a livello internazionale è la **Convenzione dell’ONU sui diritti del bambino** del 20 novembre **1989**; essa ha valore vincolante per gli Stati che l’hanno sottoscritta fra cui l’Italia nel 1991 Legge n. 176.
- 1990, il 27 agosto l’ONU in seduta plenaria elabora le Direttive per la prevenzione della delinquenza minorile - **Direttive di Riyadh** -. Si tratta di un documento articolato che rileva che le politiche per la prevenzione dovrebbero adottare un “orientamento centrato sul fanciullo. I giovani dovrebbero avere un ruolo attivo ed una partecipazione nella società, e non dovrebbero essere considerati soltanto come oggetto di socializzazione e controllo” . Si indica che *le necessità dei soggetti a rischio devono essere lette principalmente come bisogno di interventi e di opportunità di tipo educativo*. Si sottolinea il carattere transitorio di alcuni comportamenti non conformi alle norme da parte dei soggetti in età evolutiva e la necessità di evitare tutte le forme di etichettamento del soggetto.
- L’ONU sulla prevenzione del reato e trattamento dei delinquenti ha disposto il **Regolamento delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della loro libertà**. In esso si ribadisce che il sistema della giustizia minorile dovrebbe sostenere i diritti e la sicurezza dei minori e promuovere il loro benessere fisico e psichico. La carcerazione dovrebbe essere l’ultima risorsa (art.1) Accrescere la consapevolezza delle comunità che l’assistenza ai minori detenuti è il presupposto per il loro reinserimento nella società (art.8). All’art.12 si evidenzia che l’intervento privativo della libertà deve consentire l’accesso alle attività che promuovono la salute, l’autostima, e sviluppano la responsabilità e le capacità del singolo, Emerge che il miglior progetto educativo di recupero è quello individualizzato (art. 27) e quindi attuato in piccole comunità. I

diritti all'istruzione, al lavoro, allo svago, alla salute, devono sempre essere rispettati. Il personale deve essere qualificato e non si esclude il volontariato per le attività di sostegno e di collaborazione.

La Costituzione

Per quanto riguarda l'ordinamento interno dell'Italia dobbiamo fare riferimento alla Carta Costituzionale che rappresenta il luogo dove sono affermati i principi che ispirano la legislazione penale e processuale minorile.

- La tutela dei diritti del minore trova riferimento negli art.2 e 3 che sono i punti principali da cui dipartono le altre specificazioni del diritto minorile.

Art.2 riconosce e garantisce "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", afferma il diritto di ogni essere ad essere uomo a portare al massimo il compimento del proprio essere, sviluppando le proprie potenzialità, sancisce il diritto dell'educazione del minore.

Art. 3, partendo dall'uguaglianza di ogni cittadino afferma che "è compito della repubblica *rimuovere gli ostacoli* di ordine economico e sociale *che*, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, *impediscono il pieno sviluppo della persona umana*" Si dichiara che compito della comunità è la promozione del minore che, da solo, non potrebbe superare i problemi e le difficoltà che incontra nel suo cammino di crescita.

Gli artt. 2 e 3 si pongono nella prospettiva della prevenzione.

- E ancora importanti sono gli **artt 29 e 30**. Il primo riconosce la famiglia come società naturale e il secondo dice che dovere dei genitori è mantenere, educare, istruire i figli.
- **Art.31** affida allo Stato il compito di agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, di proteggere la maternità e l'infanzia;
- **Art,32 c. 1** garantisce il diritto alla salute
- **Art.34** il diritto all'istruzione,
- **Art.37 c.3** sancisce il diritto del minore alla tutela nell'attività lavorativa e alla parità nella retribuzione.
- **Art. 38 c.3** stabilisce il diritto all'educazione per gli inabili e minorati.

I principi costituzionali si realizzano, in relazione alla normativa, su due dimensioni:

- una disciplina specifica per i minori che dà origine a istituti a loro esclusivamente riservati;
- un insieme di deroghe a istituti previsti per gli adulti e adattati ai minori.
- il **D.P.R. n. 448/88**, in esso troviamo i principi espressi nelle citate Regole.

1 - Il **D.P.R. n. 448/88** - processo penale per i minorenni - si ispira ai principi delle normative richiamate, in particolare alle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile.

Con il processo penale minorile, non si tratta solo di stabilire se il reato è accaduto ed il minore lo ha commesso, ma si devono anche svolgere delle azioni per capire chi sia il soggetto imputato per adeguare la risposta penale e per comprendere quali iniziative attivare in suo favore.

Il processo penale minorile - D.P.R. n.448/1988 - si prefigge lo scopo di dare una risposta all'atto trasgressivo - reato - commesso dal minore ma nel contempo di proteggere il suo percorso di crescita. Si tratta quindi di coniugare istanze di giustizia ed istanze educative, ovvero accertare il fatto reato ma anche prestare attenzione alle esigenze di un soggetto in crescita.

Per perseguire questo scopo il D.P.R. n.448/1988 individua alcuni principi che indirizzano l'attività di tutti i Soggetti coinvolti nel processo e orientano le finalità del lavoro dei Servizi Minorile e di quelli territoriali.

Il principio della tutela è il fulcro attorno al quale si collocano gli altri principi quali la minima offensività del processo, la residualità della pena, la funzione educativa di ogni azione processuale. L'esercizio della funzione di tutela comporta innanzitutto garantire al minore un trattamento differenziato e specifico che muove dalla conoscenza del contesto sociale, familiare e personale del minore.

Il riconoscimento della specificità della condizione minorile ha portato:

- alla costituzione di *organi specializzati* che se ne prendono cura;
- alla garanzia della diversificazione degli interventi a tutela della particolarità dei destinatari, come previsto dal D.P.R. n. 448/1988.

Gli *organi specializzati* chiamati ad attuare il principio di tutela sono rappresentati da una pluralità di Soggetti:

- il *magistrato* che, in ogni fase del procedimento, può avvalersi dei Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale per acquisire informazioni sulla personalità del minorenne, al fine di emettere una misura che non interrompa i processi educativi in atto;
- i *Servizi della Giustizia Minorile* che devono: svolgere la funzione di assistenza al minore fin dal suo arresto o fermo, fornire al magistrato informazioni sull'evoluzione della personalità del minore in relazione ai vincoli e alle risorse del contesto in cui è inserito, nonché predisporre progetti psico-socio-educativi volti al recupero ed alla risocializzazione;
- i *Servizi dell'Ente Locale*, sia pubblici sia privati, chiamati a collaborare con i Servizi della Giustizia Minorile, anche nell'attivazione di risorse che favoriscano percorsi di reinserimento sociale;
- le *forze dell'ordine*, che devono esercitare la funzione di difesa sociale e quella di controllo nell'esecuzione delle misure non detentive, con modalità che garantiscano un adeguato svolgimento delle misure, nel rispetto della legalità e delle specifiche esigenze educative del minore.

La Giustizia Minorile

Nell'ambito del Ministero della Giustizia è presente la struttura Dipartimento Giustizia Minorile – che a livello territoriale si articola su due livelli il primo a base prevalentemente regionale è rappresentato dai **Centri per la Giustizia Minorile**, organo sovraordinato al secondo livello che è costituito dai seguenti servizi della giustizia minorile:

Centri Prima Accoglienza - struttura destinata ad ospitare i minori arrestati o fermati fino all'udienza di convalida per un massimo di 96 ore, nel cui ambito viene eseguita un'azione di sostegno e di chiarificazione nei confronti dei minori e svolta attività di conoscenza dell'indagato, utile all'Autorità Giudiziaria ai fini della determinazione dei provvedimenti giudiziari.

Uffici Servizio Sociale Minorenni - intervengono a favore dei minori denunciati a piede libero, sottoposti a misure cautelari, alla sospensione del processo, alle misure alternative e sostitutive alla detenzione ed alle misure di sicurezza. Attivano interventi psico-socio-educativi per i minori e per le loro famiglie, assicurando sostegno ed assistenza, anche in sede di udienza, favorendo il reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale in raccordo con i servizi dell'Ente Locale.

Istituti Penali Minorenni - struttura destinata ad accogliere i minori sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare ed in esecuzione pena e per i quali si attivano interventi educativi in funzione del reinserimento nel contesto sociale.

Comunità per minori con annesso centro diurno polifunzionale - la comunità ospita i minori sottosti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; nei Centri polifunzionali diurni vengono attuate programmi educativi di studio, di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, sostitutive ed alternative.

Utenza: i Servizi intervengono su richiesta dell'Autorità Giudiziaria minorile a favore di minori italiani, nomadi e stranieri, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni ed, in alcuni casi, fino al 21esimo anno a motivo di ripetuti reati e del sommarsi di misure penali, con conseguente prolungamento dell'iter penale al quale si accompagna il lavoro psico-sociale.

Il processo penale minorile prevede che i Servizi:

- svolgano un'accurata indagine ed acquisire elementi di conoscenza sulla personalità del minore, idonei a valutare l'imputabilità, la responsabilità e la pericolosità; infatti il magistrato in ogni fase del procedimento possa avvalersi dei Servizi della Giustizia Minorile per acquisire informazioni sulla personalità del minore, al fine di emettere una misura che non interrompa i processi educativi in atto art 9 D.P.R. N. 448/88;
- svolgano la funzione di assistenza - **art. 12** D.P.R. N. 448/8 - al minore fin dal suo arresto o fermo,
- elaborare ipotesi progettuali finalizzati ad interventi psico-pedagogici e forniscano al Magistrato informazioni sull'evoluzione della personalità in relazione ai vincoli e alle risorse del contesto in cui è inserito e predispongano progetti psico-socio-educativi volti al recupero ed alla risocializzazione;
- offrire al minore il sostegno nel corso dell'applicazione ed esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nell'ambito dei quali vanno assicurati interventi di trattamento e controllo;
- i Servizi dell'Ente Locale, sia pubblici sia privati, collaborino con i Servizi della Giustizia Minorile, anche nell'attivazione di risorse che favoriscano percorsi di reinserimento sociale art. 6 D.P.R. N. 448/88;
- promozione dei processi di responsabilizzazione della famiglia e della comunità locale.

Le funzioni svolte dai Servizi: di assistenza, di conoscenza, di elaborazione di ipotesi progettuali, di esecuzione dei provvedimenti dell'A.G si realizzano nel corso del procedimento penale che - semplificando e per comodità - distinguiamo in due grandi fasi:

- fase pre-processuale
- fase successiva all'Udienza Preliminare o Dibattimentale

Fase pre-processuale: comprende una gamma di situazioni giuridiche che va dalla denuncia a piede libero alla custodia in carcere.

Il reato costituisce l'evento per il quale l'A.G. chiede l'intervento dei Servizi ministeriali e dell'ente locale ai fini di produrre una conoscenza relativamente alle connessioni fra reato commesso dal minore e la sua storia di vita, per permettere al Magistrato di *accertare l'imputabilità, il grado di responsabilità, di valutare la rilevanza sociale del fatto, di prendere decisioni personalizzate, di disporre adeguate misure penali ed adottare eventuali provvedimenti civili.* Questi accertamenti/conoscenza è finalizzata

in prima istanza a *decisioni giudiziarie* ed in una prospettiva più ampia ad interventi psicosociali per produrre dei cambiamenti.

Il lavoro di conoscenza del minore e del contesto è alquanto complesso poiché si tratta di comprendere e poi raccontare una storia di relazioni che coinvolge più soggetti: il minore, la sua famiglia, gli amici, la scuola.... e da cui emerga la possibile correlazione tra il reato, l'ambiente ed il momento di vita del minore. Si tratta di un processo conoscitivo che si sviluppa nel tempo e che dà spazio alla verifica ed alla correzione delle ipotesi conoscitive elaborate per comprendere le ragioni, il significato che il reato assume nella vita del ragazzo e l'ambiente da cui "e-viene", sfuggendo il tentativo di stabilire nessi causali, rassicuranti ma, forse, poco utili.

Occorre sviluppare un sguardo curioso e attento per comprendere le storie delle persone, in particolare di quelle problematiche, che spesso propongono le medesime azioni e gli stessi comportamenti, consolidando patologie e sofferenze. E' allora utile imparare e rompere i nostri schemi – a volte routinari – di lettura delle situazioni che incontriamo per ipotizzare interventi non standardizzati.

E' necessario tener conto che *il tempo* di permanenza in una condizione di disagio è *una variabile critica* in particolare per i minori le cui situazioni, se non comprese e prese in carico tempestivamente, si aggravano e si deteriorano.

Il processo di conoscenza mette in luce l'unicità del soggetto, le sue aree di fragilità, le sue potenzialità e risorse, quelle parti sane che non sono state a suo tempo riconosciute; permette, ove possibile, la costruzione di un programma psico-socio-educativo.

La fase di conoscenza e la fase progettuale si integrano e si modificano all'interno di un processo circolare di "conoscenza- azione-conoscenza", che consente la verifica delle ipotesi di lavoro ed una più puntuale definizione degli obiettivi da perseguire.

Pare utile evidenziare che il servizio sociale territoriale dovrebbe attivare ogni utile intervento quando nel corso dell'indagine sociale richiesta dalla Procura per i Minorenni accerta che il minore si trova in situazione di grave disagio psicosociale. La conoscenza acquisita e le azioni educative e di sostegno avviate saranno comunicate con sollecitudine all'Autorità Giudiziaria che potrà valutare l'opportunità di una tempestiva fissazione dell'Udienza. Come detto in precedenza "il tempo" costituisce una variabile assai critica nella vita di un minore e occorre intervenire celermente sulle situazioni di disagio e di sofferenza, manifestate a volte anche attraverso il reato. Il reato può rappresentare, talvolta, l'occasione che consente l'emergere di una condizione personale e familiare complessa e multiproblematica per la quale i Servizi si devono attivare anche in assenza di un incarico del Giudice.

Nei casi in cui il reato è l'espressione di una difficoltà evolutiva è particolarmente utile la costruzione di progetti che per lo più si realizzano nella Messa alla Prova. Attraverso progetti psico-socio-educativi personalizzati si aiuta il minore ad acquisire la capacità di essere responsabile dei propri comportamenti e di "assumere impegni". La Messa alla Prova è la misura che maggiormente consente di attuare obiettivi penali e obiettivi di aiuto all'adolescente: un aiuto allo sviluppo psico affettivo e relazionale, soprattutto laddove la famiglia ed il contesto di vita non sembrano in grado di garantire le loro funzioni.

La finalità della Messa alla Prova si traduce in programmi che sono costruiti con il minore stesso e con la collaborazione, ove possibile, della famiglia.

I programmi, differenti per ciascun minore, dovrebbero tenere in considerazione i seguenti elementi, a partire dall'assunzione di responsabilità rispetto al reato:

- impegno ad astenersi dal commettere reati;

- acquisizione della consapevolezza delle conseguenze dei propri atti sulle vittime,
- consenso all'impegno nell'ambito del percorso di formazione e inserimento sociale (scuola, lavoro, formazione professionale...)
- impegno in attività socialmente utile, aprendosi ad una dimensione di solidarietà sociale,
- riconoscimento ed accettazione degli operatori dei Servizi quali interlocutori con funzioni di aiuto, accompagnamento, incoraggiamento, controllo per l'attuazione del programma concordato,
- valutazione di una possibile attività riparativa verso la vittima

La misura penale di Messa alla Prova può durare al massimo tre anni con periodiche verifiche da effettuarsi anche con il Giudice incaricato, per accompagnare e sostenere lo sviluppo del programma approvato nel corso dell'udienza. Il percorso che il minore intraprende può essere lungo e tortuoso; possono verificarsi avanzamenti ed insuccessi, tentativi ed errori ma, se il progetto è stato costruito con l'attiva partecipazione del minore e della famiglia, , "la trasformazione", il "cambiamento" sono possibili.

Per attivare percorsi di conoscenza e progettazione è necessario l'intervento sinergico di più Servizi e figure professionali: l'integrazione tra competenze sociali, educative, psicologiche, antropologiche dà la possibilità di comprendere meglio le multiproblematiche e complesse situazioni dei minori. E' utile mettere insieme i diversi saperi, evitando sovrapposizioni e contrapposizioni, poiché da diverse prospettive possono giungere dei contributi di conoscenza. Tanti infatti sono gli elementi che concorrono a determinare una situazione di difficoltà e disagio; è necessario quindi che diversi professionisti costruiscano una rete che consenta di individuare i problemi da trattare e quali gli obiettivi significativi e comuni su cui è importante intervenire.

Lo snodo fra fase pre-processuale e la successiva è costituita dall'Udienza sia essa Preliminare o Dibattimentale. In questa sede confluisce, attraverso la relazione psicosociale il lavoro interdisciplinare degli operatori. In questo modo nel processo, accanto all'accertamento del fatto penale, trova collocazione anche il percorso compiuto dal minore e dalla sua famiglia anche in relazione all'eventuale acquisita consapevolezza del reato.

La fase post-processuale può costituire la prosecuzione del percorso di conoscenza avviato che si concluderà, dopo una fase di sospensione del processo con Messa alla Prova, con l'estinzione del reato se la prova è stata positiva. Nel caso in cui non ricorrono le condizioni di una sospensione del processo il Tribunale potrebbe concedere il perdono giudiziale o altre soluzioni, oppure, l'inizio con una condanna di un iter più marcatamente penale.

La collaborazione tra i Servizi della Giustizia Minorile ed i Servizi del territorio

Con il D.P.R. n. 448/88 la competenza dei Servizi del territorio si estende anche all'area penale. La collaborazione tra Servizi dipendenti da Amministrazioni diverse è carica di difficoltà, ma resta il fatto che il processo penale riconosce l'unicità del minore (intesa sotto il profilo psicologico, sociale e ambientale) ed il suo diritto ad avere interventi non frammentati.

La collaborazione fra i Servizi ministeriali e Servizi locali è dunque essenziale, anche per evitare dannose sovrapposizioni, duplicazioni o ritardi negli interventi.

In questo quadro di riferimento i Servizi sono chiamati ad una molteplicità di azioni a partire dalla lettura delle problematiche dei giovani che commettono reati per

promuovere sul territorio interventi e risorse adeguati, volti al superamento dei bisogni rilevati.

Il lavoro integrato dei Servizi consente – fra altro - di comprendere la natura del disagio minorile per rappresentare - nelle sedi istituzionali competenti - le conoscenze maturate e progettare anche interventi a carattere preventivo.

Elementi di una relazione psicosociale

Quanto di seguito esposto fa riferimento all'esperienza professionale derivante dal lavoro svolto nei servizi ed al percorso formativo interistituzionale (operatori della giustizia minorile: USSM – IPM - CPA; operatori del territorio, magistrati togati ed onorari, sostituti procuratori) e interprofessionale attivato dal Dipartimento Giustizia Minorile le cui riflessioni sono tuttora valide e costituiscono un punto di riferimento importante. Mi riferisco al percorso "Stili di rapporto e di comunicazione tra servizi e magistratura" nel corso del quale ci si è avvalsi della collaborazione/supervisione dello studio APS di Milano. Di quel percorso qui interessa l'argomento sviluppato dai Servizi di Bologna che era: "presentazione da parte dei servizi e utilizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria di elementi di conoscenza sulle connessioni rintracciabili tra il fatto per cui il minore è indagato (o il reato per cui è giudicato) e il suo percorso evolutivo, sui collegamenti ipotizzabili tra comportamenti trasgressivi e storia personale di un adolescente alla ricerca della propria identità in uno specifico contesto relazionale e sociale".

Durante il percorso formativo sono state analizzate delle relazioni dei servizi della giustizia e dell'ente locale, utilizzando delle griglie di rilevazioni che il gruppo di lavoro aveva predisposto in funzione degli aspetti che intendeva analizzare e che di seguito sono riportati.

L'analisi delle relazioni ha permesso di costruire delle ipotesi circa gli elementi che in una relazione sarebbe importante fossero presenti e quelli che invece non dovrebbero essere presenti tenendo in considerazione: il dettato normativo, il percorso educativo del minore, la tutela delle garanzie processuali.

Si è quindi pervenuti alla stesura di "un promemoria" :

1. Presentazione della situazione del minore

Elementi che dovrebbero essere presenti	Elementi che NON dovrebbero essere presenti
<p>A - Segnalazione e valorizzazione delle risorse e dei bisogni del minore: in genere sono scarsamente rappresentati. Manca il riferimento alle capacità del ragazzo, ai suoi interessi. Ciò potrebbe trasparire anche "leggendo" le sue modalità con cui è stato commesso il reato</p> <p>B - La connessione tra il fatto reato ed il suo percorso evolutivo; si ipotizza che i collegamenti tra questi due elementi sono utili in relazione alle</p>	<p>A – Quadro di personalità descritto in termini prevalentemente negativi, non emergono neanche le pur minime risorse di cui il minore e la famiglia dispone. Ciò può incidere sulle garanzie processuali poiché quali misura potrà dare il Magistrato in presenza di una immagine pesantemente negativa? Una descrizione della personalità in termini etichettanti può impedire l'emergere dei fattori che hanno influito sul disagio del minore fissandone un'immagine negativa.</p>

<p>finalità perseguite dalla Magistratura ai sensi dell'art. 9. La connessione tra i due elementi sopra riportati permette di contestualizzare la trasgressione commessa dal minore senza entrare nel merito delle circostanze del reato, né di ricorrere a delle descrizioni di rigidi legami causali.</p> <p>I quadri di riferimenti dovrebbero essere non solo di tipo psico- pedagogico ma anche di tipo psico-sociale e socio - antropologico, ciò al fine di assicurare un'attenzione adeguata al contesto in cui il ragazzo è inserito.</p> <p>Può risultare importante, se lo si ravvisa, evidenziare il rischio di recidiva per il minore, facendo riferimento ad elementi concreti permettendo così al Magistrato di verificare se condivide l'ipotesi prospettata.</p> <p>C - Altro elemento da rappresentare fa riferimento alla responsabilità del minore rispetto al fatto reato contestatogli. Tema delicato, connesso al diritto di difesa. la relazione non deve esprimere convinzioni in merito all'innocenza o colpevolezza del ragazzo che non sono chiamati ad effettuare accertamenti sulle vicende giudiziarie. Potrebbe essere utile riportare l'atteggiamento del minore, le sue manifestazioni di fronte alla vicenda processuale che lo vede coinvolto.</p> <p>D - Altro elemento che sarebbe importante ritrovare è: la ricomposizione dei differenti apporti degli operatori attraverso la relazione d'équipe. Ciò consentirebbe al Magistrato di poter disporre di un quadro articolato della situazione personale e familiare del minore, letta da diversi punti di vista.</p>	<p>B - Proposta esplicita di misure penali al di fuori di alcune ipotesi - La proposta può essere utile: se si ravvisa l'opportunità di proporre una messa alla prova per la realizzazione di progetto; se si ritiene inadeguata dal punto di vista educativo la misura cautelare in atto; se il Giudice chiede ulteriori informazioni per valutare la modifica della misura cautelare avanzata dal PM e dalla difesa. Al di fuori delle predette situazioni la proposta di misura penale nel contesto della relazione pare poco opportuna e rappresenta uno sconfinamento rispetto alle competenze dei servizi che, in merito al fatto contestato al minore non hanno tutti gli elementi che ha il Magistrato o la difesa.</p>
--	--

2. Aspetti linguistici della relazione

Elementi che dovrebbero essere presenti	Elementi che NON dovrebbero essere presenti
	<p>A - Non dovrebbero essere presenti: espressioni ambigue quali ad es: "personalità debole", "comportamento nella norma" "comportamento adeguato e corretto", "il minore non dà problemi". tali frasi se non ben contestualizzate e spiegate possono essere interpretate diversamente dal lettore.</p> <p>B - Il carattere estremamente sintetico di alcune relazioni poiché si sono avuti contatti informali con il Magistrato.</p> <p>C - Rimandi reciproci tra relazioni, non esplicitati</p>

3. Modalità di raccolta ed elaborazione della notizia

Elementi che dovrebbero essere presenti	Elementi che NON dovrebbero essere presenti
<p>A- Specificare le fonti di informazione alle quali si è fatto riferimento, distinguendo tra le dichiarazioni rese dal minore o dai familiari ed i dati osservati e verificati dagli operatori.</p> <p>B – Non pare utile riportare una mera cronistoria, ed un elenco di vicende riguardanti il minore e la sua famiglia. La connessione tra i fatti e la presenza nella relazione di ipotesi interpretative degli operatori rispetto al comportamento, agli atteggiamenti e modi di relazione può permettere al Magistrato di comprendere il significato delle vicende e dell'esperienza del ragazzo.</p>	<p>A- Evitare il rischio di intrusività, ovvero accanimento nella raccolta di dati sul caso, non finalizzata; si è più preoccupati di raccogliere informazioni piuttosto che di comprendere il significato di quelle già acquisite. Le informazioni sono raccolte anche in rapporto agli obiettivi che si intendono perseguire.</p> <p>B- raccolta non finalizzata delle informazioni</p>

4. Contestualizzazione della relazione rispetto alla fase processuale

Elementi che dovrebbero essere presenti	Elementi che NON dovrebbero essere presenti
<p>A – Specificare il motivo per cui il servizio si sta occupando del caso e della fase processuale per cui è prodotta la relazione affinché il lettore possa facilmente contestualizzarlo.</p>	

B - Considerare il destinatario della relazione : se scritta per uso interno non dovrebbe essere poi inviata al magistrato	
--	--